

Europa. Gli Stati mantengono potere di veto sul riconoscimento di titoli esteri

# Dalla Corte Ue un freno al «turismo» professionale

Deve essere attestata una formazione specifica

Enrico Brivio  
BRUXELLES. Dal nostro inviato

Stop della Corte di Giustizia europea a triangolazioni all'estero per il riconoscimento di un diploma per esercitare la professione di ingegnere nel proprio Paese senza passare attraverso l'esame di Stato.

I giudici europei (causa C-311/06) hanno riconosciuto allo Stato italiano la possibilità di negare l'abilitazione alla professione a un ingegnere italiano che abbia avuto il proprio titolo conseguito in Italia, omologato in Spagna e in virtù del riconoscimento all'estero pretenda poi l'automatizzato accesso all'attività regolamentata in Italia. La Corte ha stabilito che il cittadino italiano non può accedere alla professione invocando un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Paese, quando questo non sia fondato su «alcuna formazione prevista dal sistema di tale Stato membro e non si

fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale a acquisita in detto Stato membro». Un divieto giustificato anche dal fatto che la direttiva 89/48 (al suo quinto considerando) sancisce che «gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio».

La Corte europea ha espresso il proprio parere in risposta a una domanda pregiudiziale presentata nell'ambito di una controversia che opponeva il Consiglio nazionale degli ingegneri al ministero della Giustizia in merito al riconoscimento accordato al cittadino italiano M.C. di un titolo spagnolo di ingegnere, ottenuto attraverso l'omologazione di un diploma italiano per l'iscrizione all'Albo degli ingegneri in Italia.

M.C. detiene un titolo di studio di ingegnere meccanico rilasciato nel 1999 dall'Università di Torino. Nel 2001, ha chiesto ed ottenuto in Spagna l'omologazione del suo titolo italiano e, avvalendosi del certificato di omologazione, si è poi iscritto all'Albo di uno dei «Colegios de ingenieros técnicos industriales» di Catalo-

gna, per essere abilitato a esercitare la professione regolamentata di ingegnere tecnico industriale, con specialità meccanica, in Spagna. Ma non ha svolto un'attività professionale fuori dall'Italia e non ha seguito una formazione, né superato esami previsti dal sistema di istruzione spagnolo. Né ha sostenuto l'esame di Stato previsto dalla normativa italiana per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Ciò nonostante nel 2002, il ministero della Giustizia italiano ha, in prima battuta, riconosciuto la validità del titolo spagnolo ai fini della sua iscrizione all'Albo degli ingegneri in Italia. Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha impugnato, però, la decisione, sostenendo che, ai sensi della direttiva 89/48 e della normativa nazionale, le autorità italiane non potevano riconoscere il titolo spagnolo del cittadino italiano, avendo, tale riconoscimento, la conseguenza di esonerarlo dall'esame di Stato previsto dalla normativa italiana. E con la sentenza di ieri la Corte di Giustizia ha nella sostanza riconosciuto come fondata l'obiezione avanzata dal Consiglio degli ingegneri.

enrico.brivio@skynet.be

Parere motivato  
Trasparenza e quotate:  
ultimatum di Bruxelles

BRUXELLES

Da Bruxelles è partita ieri una raffica di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia, incluso un «parere motivato» per non aver attuato i provvedimenti generali adottati nel 2007 con la direttiva per la trasparenza delle società quotate.

La Commissione europea ha contestato all'Italia (ma anche alla Francia) di non avere trasposto le misure supplementari che dovevano essere recepite entro l'8 marzo 2008. Pertanto, l'Esecutivo dell'Unione europea ha fatto scattare, con la formalizzazione degli addebiti, la seconda fase della procedura d'infrazione, l'ultima prima del deferimento alla Corte di Giustizia. Le misure riguardano la comunicazione da parte degli emittenti di informazioni finanziarie nei rapporti di metà anno, la dichiarazione da parte degli investitori delle holding più importanti e i requisiti minimi per accettare misure equivalenti da parte di Paesi terzi. Il Governo italiano avrà ora due mesi di tempo per uniformarsi.

In campo ambientale, la Commissione europea ha poi inviato un altro parere motivato all'Italia e ad altri sette Stati membri per mancato rispetto della normativa Ue sul regime di autorizzazione degli impianti industriali, per garantire il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti.

Un altro procedimento di infrazione è stato invece avviato nei confronti dell'Italia e di altri nove Stati per non aver rispettato la norma di qualità dell'aria riguardo ai limiti di emissione per le polveri sottili, il cosiddetto particolato Pm10, in vigore dal 2005.

Roma è finita, inoltre, sotto accusa anche per non aver notificato le misure di recepimento della direttiva 2007/68 che impone di indicare in dettaglio gli ingredienti del cibo.

Infine, la Commissione europea ha inviato un altro parere motivato all'Italia relativo all'aggiudicazione di un contratto di servizi bancari per l'Università di Parma, con un bando che avrebbe escluso le banche straniere e limitato la concorrenza.

E. Br.

Diritto societario. Nuove massime dei notai di Milano

# Valori per i conferimenti da bilanci «certificati»

Angelo Busani

Arrivano dalla Commissione massime del Consiglio notarile di Milano alcune prime indicazioni dedicate alle novità legislative in tema di conferimenti (decreto legislativo 142/08) e fusioni transfrontaliere (decreto legislativo 108/08). Dalle massime - di cui iniziamo oggi la pubblicazione - si ricava anche conferma delle tesi che sono state illustrate mercoledì durante Telefisico 2009, nella parte dedicata ai conferimenti in natura nel capitale di Spa.

Vediamo le prescrizioni delle massime dedicate ai conferimenti, che possono ora essere supportate (in base al nuovo articolo 2343-ter del Codice civile), oltre che dalla «tradizionale» relazione giurata di stima dell'esperto nominato dal Tribunale: ■ se si tratta di valori mobiliari negoziati, dal loro prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi; ■ se si tratta di beni diversi da questi valori mobiliari: dalla valutazione dei beni conferiti fatta nel bilancio della società conferente, oppure da una stima di un esperto indipendente (non più nominato dal Tribunale).

In quest'ultimo ambito dovrebbero rientrare anche le partecipazioni non quotate, per esempio azioni di Spa o quote di Srl, anche se nelle

massime questo tema non viene esplicitamente affrontato (forse perché dato per scontato).

Valore desunto da bilancio

Sul tema del conferimento effettuato utilizzando, per stimare i beni conferiti, i valori contenuti in «un bilancio approvato da non oltre un anno» (articolo 2343-ter, comma 1, lettera a) del Codice civile), le nuove massime affermano che:

■ non deve necessariamente trattarsi del fair value risultante da un bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs; ■ il bilancio di cui parla l'articolo 2343-ter, comma 2, lettera a) è il bilancio di esercizio approvato da non oltre un anno e riferito a una data non anteriore alla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di approvazione; ■ questo bilancio deve essere stato sottoposto, senza rinvii, a controllo o revisione contabile.

Può trattarsi anche di un bilancio straordinario, purché redatto con le stesse norme del bilancio d'esercizio, approvato dall'assemblea e sottoposto senza rinvii a revisione contabile; anche il bilancio straordinario deve essere riferito a una data non

Le indicazioni

## Il fair value non è necessario

Iniziamo la pubblicazione delle nuove massime in materia di conferimenti di Spa e di fusioni transfrontaliere. Le massime sono state elaborate dalla Commissione massime societarie, del Consiglio Notarile di Milano, composto dai notai: Manuela Agostini; Massimo Caspani; Domenico di Stefano, Carlo Marchetti; Piergaetano Marchetti; Antonio Marsala; Luigi Augusto Misserocchi; Mario Notari, Giuseppe A. Rescio e Filippo Zabban.

Massima n. 101. Il «valore equo ricavato da un bilancio approvato» ai fini della valutazione di conferimenti in natura in Spa (articolo 2343-ter, comma 2, lettera a), Codice civile, consiste nel valore correttamente iscritto in un bilancio approvato - nei tempi e con i requisiti richiesti dalla norma stessa - a prescindere da fatto che: (i) il bilancio sia redatto secondo i principi contabili Ias/Ifrs o secondo le norme e i principi contabili emanati da ogni Stato membro in ossequio alla quarta direttiva comunitaria (Direttiva 78/660/Cee); (ii) il bene o i beni da conferire siano iscritti in bilancio con il criterio del «valore equo» o con altro criterio, purché siano iscritti in conformità ai criteri stabiliti dalle norme e ai principi applicabili nel caso concreto.

Affinché il valore risultante dal bilancio possa costituire il parametro di riferimento per la valutazione dei beni oggetto di conferimento in Spa, occorre:

a) che si tratti del bilancio di esercizio, approvato da non oltre un anno, che sia riferito ad una data non anteriore alla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di approvazione;

b) che il bilancio sia stato nel caso concreto sottoposto a controllo o revisione contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile o degli articoli 155 e seguenti Tuf, sempre che il revisore non abbia espresso rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento o non abbia espresso giudizio negativo sul bilancio o non abbia rilasciato una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (ai sensi dell'articolo 2409-ter, comma 3, Codice civile, e dell'articolo 156, comma 3 Tuf);

c) che si tratti, in alternativa, di un bilancio infrannuale (ad esempio il bilancio di fusione ex articolo 2504-ter Codice civile) avente le medesime caratteristiche e redatto secondo

le medesime norme del bilancio d'esercizio, approvato dall'assemblea e sottoposto a revisione contabile con i medesimi esiti di cui sopra, riferito ad una data non anteriore alla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di approvazione.

Massima n. 102. Il «valore equo risultante da una valutazione precedente» ai fini della valutazione di conferimenti in natura in Spa (articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), Codice civile). La «valutazione precedente di non oltre sei mesi il conferimento» prevista dall'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), Codice civile, può consistere sia in una valutazione commissionata ed eseguita al solo fine di effettuare il conferimento avvalendosi del regime alternativo di cui agli articoli 2343-ter e seguenti Codice civile, sia in una valutazione già eseguita ad altri fini, purché rispondente ai requisiti richiesti dalla norma sopra citata.

La perizia di cui si avvale ai fini del conferimento ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), Codice civile, non deve essere necessariamente asseverata di giuramento. Il termine di sei mesi richiesto dalla norma decorre dalla data a cui è riferita la valutazione peritale e deve ritenersi rispettato: (i) in sede di costituzione della società, qualora entro i sei mesi sia sottoscritto l'atto costitutivo; (ii) in sede di aumento di capitale, qualora entro i sei mesi sia eseguito il conferimento in natura.

Massima n. 105. Fusione transfrontaliera: rapporti tra certificati e atto di fusione (articoli 11, 12, 13 Dlg 108/2008, 2504 Codice civile). Il notaio rilascia il certificato preliminare di cui all'articolo 11, Dlg 108/2008, prima del perfezionamento dell'atto pubblico di fusione se la società risultante dalla fusione è una società italiana o è una società straniera la cui legge richiede il perfezionamento dell'atto di fusione per atto pubblico (per contro, ove la società risultante dalla fusione sia una società straniera la cui legge non richiede l'atto di fusione o non richiede la sua redazione per atto pubblico, il notaio rilascia il certificato preliminare non prima del perfezionamento dell'atto pubblico di fusione nel rispetto della normativa italiana).

Il notaio rilascia l'attestato del controllo finale di cui all'articolo 13 Dlg 108/2008, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, dopo il perfezionamento dell'atto pubblico di fusione o contestualmente allo stesso; ma, ove all'atto di fusione sia apposta

A MILANO

Confronto aperto sulle soluzioni

Le massime qui riportate vengono presentate in questi giorni a Milano, al convegno «Orientamenti notarili in materia societaria - Quattro esperienze a confronto», organizzato dal Consiglio notarile di Milano e dalla Scuola di notariato della Lombardia, in collaborazione con la Fondazione italiana per il notariato. Il convegno si è aperto ieri presso l'Unione Commercio e Turismo, in Corso Venezia 47/49, con la partecipazione di oltre 700 notai e di 15 sedi in videoconferenza (Bergamo, Torino, Cagliari, Como, Trieste, Genova, Pordenone, Verona, Palermo, Sassari, Messina, La Spezia, Firenze, Napoli e Roma). Vengono presentati anche gli orientamenti dell'Osservatorio sul diritto societario del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato e del Comitato interregionale dei Consigli delle Tre Venezie e gli studi della Commissione studi di impresa del Consiglio nazionale.

anteriore alla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sia scaduto il termine legale di approvazione.

Valore desunto da stima

Se si segue la tecnica dell'articolo 2343-ter, comma 1, lettera b) e quindi si desume il valore del conferimento dalla stima di un esperto indipendente, le massime precisano che:

■ si può trattare di una stima redatta ad hoc in vista del conferimento;

■ si può anche trattare di una stima fatta ad altro fine e poi utilizzata pure a supporto dell'operazione di conferimento;

■ la perizia non deve essere necessariamente giurata;

■ la data di riferimento della stima non deve essere anteriore di oltre sei mesi alla data dell'atto costitutivo della società oppure, se il conferimento avviene a liberazione di un aumento di capitale sociale, non deve essere anteriore di oltre sei mesi alla data di esecuzione del conferimento (e non alla data della deliberazione di aumento del capitale sociale).

La documentazione

La documentazione che supporta il conferimento deve essere depositata presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea che delibera l'aumento di capitale; essa va altresì allegata al verbale dell'assemblea. Se si conferiscono valori negoziati, il prezzo medio ponderato dell'ultimo semestre deve risultare da documentazione scritta proveniente da soggetto professionalmente qualificato in questo tipo di calcoli.

Diritti dell'uomo. Aumentano i ricorsi alla Corte

## Da Strasburgo un'altra censura per le lentezze giudiziarie italiane


Patrizia Maciocchi

Italia sempre più in alto nella classifica degli Stati meno virtuosi, stilata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: è quinto per numero di procedimenti pendenti davanti ai giudici di Strasburgo. Un trend negativo se si tiene conto che a fine 2007 era in sesta posizione con 2.907 casi mentre al 31 dicembre 2008 i procedimenti a carico sono saliti a circa 4.200, il 4,3% del totale trattato dalla Corte. Peggio solo la Russia - 27.250 casi pendenti - la Turchia, che ha il record di condanne, e tra i nuovi Romania e Ucraina.

Sempre uguali le ragioni che portano l'Italia alla sbarra: da circa 4.200 procedimenti in attesa di giudizio, 2.600 per la durata eccessiva dei processi (999 condanne negli ultimi dieci anni per il nostro Paese). Delle 82 sentenze emesse nel 2008 su ricorsi che hanno coinvolto l'Italia, 72 si sono concluse con almeno una violazione: in 51 casi è stata individuata, ancora una volta, nella lunghezza dei procedimenti. Il secondo articolo della Convenzione meno rispettato è sul diritto alla vita privata e familiare. Significative le violazioni della tutela delle proprietà private, che hanno fatto sborsare all'Italia nel 2008, circa 4 milioni di euro per espropriazioni

La Russia al primo posto

I procedimenti pendenti davanti alla Corte



indirette avvenute negli anni '80. Una cifra destinata a raggiungere quota 10 milioni di euro se l'Italia perdesse i ricorsi pendenti alla Grande Chambre.

Risultati di cui si è rammaricato il presidente della Corte Jean Paul Costa durante la conferenza stampa di ieri: «L'Italia, pur avendo la stessa demografia di Francia e Inghilterra, produce un numero molto più elevato di ricorsi» ha detto. Dopo

aver constatato l'inefficienza della legge Pinto a decongestionare il lavoro della Corte, Costa ha invitato ad applicare il principio di sussidiarietà.

Malgrado un lieve aumento delle decisioni rese, 1.543 (3% in più rispetto al 2007) la Corte di Strasburgo soffre un carico di lavoro aumentato nel 2008 del 23% rispetto allo stesso periodo del 2007. Le richieste pendenti passano da 79.400 a 97.300.

INTERCONSULTING S.R.L.  
IN LIQUIDAZIONE

Via 17 Martiri n. 4  
28831 BAVENO (VB)  
INVITO A MANIFESTARE  
INTERESSE ALL'ACQUISTO  
DELL'AZIENDA

La società intende cedere la sua azienda di produzione di chiusure per serramenti esercitata presso la sede nelle componenti patrimoniali e attive che sono state indicate nella perizia di valore descrittiva consultabile sul sito della società [www.interconsulting.net](http://www.interconsulting.net) dopo aver preventivamente richiesto la password di accesso al liquidatore all'indirizzo [zucchi@libero.it](mailto:zucchi@libero.it)

SI INVITANO  
gli operatori del settore o di settore complementari a presentare manifestazione di interessi all'acquisto dell'azienda.

I soggetti interessati dovranno la pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15/02/2009 la manifestazione di interesse in forma scritta in busta chiusa da recapitarsi con raccomandata anche a mano presso il domicilio del liquidatore in Via Alfredo Di Dio n. 44 - 28877 Ornavasso (VB). Le manifestazioni di interesse e le proposte pervenute non potranno in ogni caso impegnare e vincolare la società Interconsulting S.r.l. in alcun modo e sotto nessun profilo. Baveno, 28/01/2009

Il liquidatore Dott. Claudio Zucchi

[www.ilsol24ore.com](http://www.ilsol24ore.com)

AVVISI  
ECONOMICI

[www.ilsol24ore.com](http://www.ilsol24ore.com)  
Motore di ricerca annunci / informazioni  
Inserisci il tuo annuncio su Il Sole24Ore e online Direttamente <http://annunci.ilsol24ore.com>

- Località turistiche  
- Cinema - Teatro - Musica  
Con operatore:  
Telefono 800.069.328  
Fax 800.168.328  
dall'estero  
Telefono +39 0342 567632  
Fax +39 0230223026  
e-mail: [sporteliosystem@ilsol24ore.com](mailto:sporteliosystem@ilsol24ore.com)

Inviare testo e ragione sociale ricevere preventivo e modalità di pagamento

Immobili affitto

ROMA CENTRO Studio rappresentanza lussuosa ristrutturato parcheggio quattro camere 338.106.4424

Finanziamenti

Compra-vendita aziende

ACQUISTARE VENDERE AZIENDE, Immobili, ricercare soci, ventenna-

le esperienze pagamento contanti. 02 / 3272448 [www.cogesim.com](http://www.cogesim.com)  
Nuovo: cedesi prestigiosa attività commerciale in Corso Garibaldi. Locale di complessivi mq.220 con area vendita di mq.120.01 contratto di locazione molto conveniente. Consegna immediata. Per informazioni rivolgersi a: [staccini@compar.it](mailto:staccini@compar.it) oppure telefonare al +39 335.7250272.

CEDESI STUDI Commercialisti e consulenze lavoro in Asti, Alessandria, Milano sud zona Binascio, e-mail: [giovanna@renslit.it](mailto:giovanna@renslit.it) tel.3336172830  
COMMERCIALISTA ROMA - PRATI affitta a giovane collega postazione ufficio con utilizzo software gestionali, internet e sala riunioni euro 400,00. 063208448.

DOTTORI COMMERCIALISTI rileverebbero Studio / CED in Torino e Provincia. [ricercaprofessionale@libero.it](mailto:ricercaprofessionale@libero.it) Tel 335 / 231643

NECCHI, SORCI & ASSOCIATI, Studio commercialisti in Milano, ricerca praticante con esperienza di 2 / 3 anni: inviare curriculum a mezzo e-mail: [necchisorci@necchisorci.com](mailto:necchisorci@necchisorci.com)

STUDIO Associato Dottori Commercialisti valuta acquisizioni pacchetti o singoli clienti area Torino, Provincia, Piemonte. 3343310886

STUDIO COMMERCIALISTA Milano cerca collega per condivisione Studio zona Foipa - Solari 0248196771 3356837782

STUDIO IMMOBILIARE con sede organizzativa propria, rileverebbe pacchetto amministrativo condominiali o gestire proprietà indivise 0248193570  
STUDIO LAVIZZARI Dottori Commercialisti Milano Cadorna ricercano neocoleghe o praticante area fiscale, residenza Milano. Faxare curriculum 02 48196538

BANCA D'AFFARI stabilisce per clientela primaria linee di credito revolving 6 / 12 / 18 mesi (libor + 275 basis points) [www.vanniventures.co.uk](http://www.vanniventures.co.uk)

WWW.AGORA - HOME.COM lo shopping online per case ubane contemporanee. Comodo. Sicuro. Divertente.

PONTE DI LEGNO splendide villette vicinissime impianti da sci, due passi dal centro, finiture pregiate da Euro 140.000 il 0364331037

NIZZA CENTRO, appartamenti nuovi ideali da affittare da € 98.000. Italgest Tel. 848 - 842 - 842